

# CAMERA DEI DEPUTATI

2222-A

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE  
(MALFATTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(PANDOLFI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(MORLINO)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(BONIFACIO)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
(DONAT-CATTIN)

Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1978,  
n. 216, recante misure fiscali urgenti

*Presentato alla Presidenza il 27 maggio 1978*

### TESTO DEL GOVERNO

**Conversione in legge del decreto-legge  
26 maggio 1978, n. 216, recante mi-  
sure fiscali urgenti.**

#### ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge  
26 maggio 1978, n. 216, recante misure  
fiscali urgenti.

### TESTO DELLA COMMISSIONE

**Conversione in legge, con modificazioni,  
del decreto-legge 26 maggio 1978,  
n. 216, recante misure fiscali urgenti.**

#### ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 26  
maggio 1978, n. 216, recante misure fiscali  
urgenti con le seguenti modificazioni:

**NOTA:** Testo approvato dalla VI Commissione permanente Finanze e tesoro il 21 giugno 1978.  
Il relatore de Cosmo è stato autorizzato dall'Assemblea a riferire oralmente il 22 giu-  
gno 1978.

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

All'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

« Nella Tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, dopo l'articolo 10, il seguente articolo 10-bis:

| Articolo della tariffa | Indicazione degli atti soggetti ad imposta   | Imposte dovute |               | Modo di pagamento                                     | Nota   |
|------------------------|--|----------------|---------------|---|--|
|                        |  | Fisse          | Proporzionali |   |  |
| 10-bis                 | Cambiali accettate da aziende ed istituti di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni emesse da imprenditori di cui all'articolo 2195 del Codice Civile girabili con la clausola senza garanzia ed aventi scadenza non superiore a 12 mesi. Per ogni mille lire o frazione di mille lire . . . . . |                | 0,1           | Come per le cambiali di cui al precedente articolo 9. | Come per le cambiali di cui al precedente articolo 9. Se peraltro le cambiali di cui al presente articolo sono acquistate da banche accettanti, o da loro collegate, il bollo va integrato fino alla misura prevista dall'articolo 9 lettera a). Le cambiali di cui al presente articolo potranno essere girate esclusivamente con la clausola « senza garanzia » o equivalenti. |

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

ART. 2-bis. — « Le marche per cambiali di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 15 e 47 della Tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere annullate, col bollo a calendario, oltre che dagli uffici del registro, anche dagli uffici postali ».

All'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Sono elevate a lire 20.000 ciascuna le imposte fisse di registro ed ipotecarie, nonché quella di trascrizione prevista dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, stabilite dalle vigenti disposizioni in misura inferiore a tale importo »;

*dopo l'ultimo comma, sono aggiunti i seguenti:*

« Fermo restando il diritto alla registrazione gratuita degli atti soggetti ad imposta sostitutiva e di quelli previsti da accordi internazionali e da leggi relative a enti o organismi internazionali, sono assoggettati all'obbligo della registrazione con il pagamento dell'imposta fissa gli atti per i quali disposizioni di leggi speciali consentono la registrazione gratuita.

Le aliquote dello 0,75 per cento e dello 0,25 per cento previste, rispettivamente, dal primo e dal secondo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono elevate, la prima, all'1,50 per cento e, la seconda, allo 0,50 per cento.

L'imposta stabilita alle singole voci dell'articolo 7 della Tariffa, parte prima, allegata A, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, modificato dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, nonché a quelle dell'articolo 1 della Tabella allegata a quest'ultima legge è aumentata di lire 15.000.

Per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale e i rimorchi destinati a servire detti veicoli — sempreché non siano adatti al trasporto di cose — l'imposta di cui al comma precedente è ridotta ad un quarto. Analoga riduzione, da operarsi sull'imposta indicata nella lettera D) delle disposizioni richiamate dal citato comma precedente, si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili ».

*All'articolo 8, primo comma, sono soppresse le parole: l'aumento si applica anche all'imposta sulle concessioni governative di cui alla legge 6 giugno 1973, numero 312.*

*All'articolo 9, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:*

« Le misure della tassa di circolazione sui motocicli con cilindrata superiore ai 125 c.c. sono aumentate del 30 per cento »;

*nel terzo comma, le parole: dei nuovi, sono sostituite con la parola: degli;*

*è aggiunto il seguente comma:*

« L'importo dell'arrotondamento va imputato a tassa di circolazione; nel caso in cui il pagamento riguardi esclusivamente l'abbonamento all'autoradiotelevisione va imputato a tassa di concessione governativa ».

*L'articolo 10 è sostituito con il seguente:*

« A partire dal 1° luglio 1978 l'aliquota dell'imposta proporzionale sui premi delle assicurazioni stabilita dall'articolo 36 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è elevata a lire 7 per ogni cento lire del premio e degli accessori ».

*Dopo l'articolo 13 sono aggiunti i seguenti:*

ART. 13-bis. — « Il terzo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

” Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, d'appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti o dati in locazione finanziaria ”.

Il secondo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

” In deroga alle disposizioni del comma precedente:

a) l'imposta relativa all'acquisto e alla importazione dei beni indicati ai numeri 14, 15, 22, 23, 24, 25 e 26 dell'allegata Tabella B, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 concernenti i beni stessi, è ammessa in detrazione se i beni sono destinati ad essere utilizzati nell'esercizio della attività propria dell'impresa, dell'arte o della professione. La detrazione è ammes-

sa anche per gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o a furgone anche fenestrato, rientranti nel numero 16 della detta Tabella;

b) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione degli altri beni elencati nell'allegata Tabella B e delle navi o imbarcazioni da diporto, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 concernenti i beni stessi, è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa " ».

ART. 13-ter. — « Il numero 16 della Tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

" n. 16 — autovetture ed autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere a) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2000 cc., esclusi quelli adibiti ad uso pubblico e quelli con motori diesel fino a 2500 cc.; motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 cc. ".

Il primo comma dell'articolo 30 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, come modificato dalla legge di conversione 10 maggio 1976, n. 249, è sostituito dal seguente:

« Per le cessioni e le importazioni di autovetture ed autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere a) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata fino a 2000 cc. compresi quelli adibiti ad uso pubblico di cilindrata superiore a 2000 cc. e quelli con motore diesel fino a 2500 cc. l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 18 per cento; per le cessioni e le importazioni delle autovetture e degli autoveicoli di cui al n. 16 della Tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifica-

zioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 35 per cento ».

*Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:*

ART. 14-bis. — « I limiti di cui al primo e secondo comma dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione degli spiriti, emanato con decreto ministeriale 8 luglio 1924 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1924), e successive modificazioni, sono rispettivamente elevati per la circolazione e il deposito di profumerie alcoliche a 50 litri e a 1.500 litri.

I limiti fissati con l'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 415, per la circolazione e il deposito dell'alcool denaturato sono rispettivamente elevati a 50 litri e a 300 litri ».

*All'articolo 15, primo comma, numero 1, ultimo periodo, la parola: debito, è sostituita con la parola: credito.*

*All'articolo 17, secondo comma, le parole: 30 ottobre 1977, sono sostituite con le parole: 30 giugno 1977.*

*All'articolo 18, primo comma, dopo le parole: con domicilio fiscale, aggiungere le parole: e i cui redditi sono prodotti.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE 26 MAGGIO 1978, N. 216, A RAF-  
FRONTO CON IL TESTO ADOTTATO DALLA VI COMMISSIONE  
FINANZE E TESORO

TESTO DEL DECRETO-LEGGE 26 MAGGIO 1978, N. 216.

—

*Decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 27 maggio 1978.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure fiscali urgenti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

DECRETA:

### ARTICOLO 1.

Le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovute, stabilite in lire 100, 400, 500 e 1.500, per gli atti, documenti e registri indicati nella tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive integrazioni e modificazioni, sono elevate, rispettivamente, a lire 150, 700, 1.000 e 2.000. L'importo massimo dell'imposta dovuta per i duplicati e le copie indicati nell'art. 13 della tariffa suddetta, è stabilito in lire 700.

La carta bollata, i moduli redatti a stampa su carta bollata o bollati in modo straordinario, nonché i libri e i registri già bollati in modo straordinario che si trovino interamente in bianco, prima dell'uso, devono essere integrati, sino a concorrenza della imposta dovuta nelle misure stabilite dal presente articolo, mediante applicazione di marche da bollo, da annullarsi nei modi previsti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive integrazioni e modificazioni.

### ARTICOLO 2.

L'imposta proporzionale di bollo, di cui all'articolo 9 della tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni e integrazioni, è



TESTO DELLA COMMISSIONE.

—

ARTICOLO 1.

*Identico.*

ARTICOLO 2.

*Identico.*

## TESTO DEL DECRETO-LEGGE 26 MAGGIO 1978, N. 216.

stabilita, per ogni mille lire o frazione di lire mille, nella misura di lire 10 per le cambiali di cui alla lettera *a*) e di lire 7 per quelle indicate nella lettera *b*) dello stesso articolo.

Per i vaglia cambiari contemplati dall'articolo 11 di detta tariffa, l'imposta proporzionale di bollo è determinata in lire 9 per ogni mille lire o frazione di lire mille.

Le frazioni dei nuovi importi dell'imposta proporzionale di bollo sono arrotondate a lire 100 per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino a lire 50 o superiori a lire 50.

L'importo minimo dell'imposta suddetta è stabilito in lire 100.

## TESTO DELLA COMMISSIONE.

*Identico.**Identico.**Identico.*

Nella Tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, dopo l'articolo 10, il seguente articolo 10-bis:

| Articolo della tariffa | Indicazione degli atti soggetti ad imposta   | Imposte dovute |               | Modo di pagamento                                     | Nota   |
|------------------------|--|----------------|---------------|---|--|
|                        |  | Fisse          | Proporzionali |   |  |
| 10-bis                 | Cambiali accettate da aziende ed istituti di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni emesse da imprenditori di cui all'articolo 2195 del Codice Civile girabili con la clausola senza garanzia ed aventi scadenza non superiore a 12 mesi. Per ogni mille lire o frazione di mille lire . . . . . |                | 0,1           | Come per le cambiali di cui al precedente articolo 9. | Come per le cambiali di cui al precedente articolo 9. Se peraltro le cambiali di cui al presente articolo sono acquistate da banche accettanti, o da loro collegate, il bollo va integrato fino alla misura prevista dall'articolo 9 lettera a). Le cambiali di cui al presente articolo potranno essere girate esclusivamente con la clausola « senza garanzia » o equivalenti. |

## ARTICOLO 2-bis.

Le marche per cambiali di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 15 e 47 della Tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere annullate, col bollo a calendario, oltre che dagli uffici del registro, anche dagli uffici postali.

## TESTO DEL DECRETO-LEGGE 26 MAGGIO 1978, N. 216.

## ARTICOLO 3.

Le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni bancari emessi nei quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto e regolarmente assoggettati al bollo nelle misure anteriormente vigenti, possono essere integrati dell'imposta dovuta nelle misure fissate dall'articolo precedente senza applicazione di penalità, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso.

All'integrazione sarà provveduto mediante marche per cambiali da annullarsi dagli uffici del registro e, ove occorra, anche a mezzo visto per bollo.

Le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni bancari, come sopra regolarizzati, conservano la qualità di titolo esecutivo sin dalla loro emissione.

## ARTICOLO 4.

Resta ferma nella misura di lire 700 l'imposta dovuta sulle domande e sui documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nelle scuole ed istituti di istruzione secondari di secondo grado e nelle università ed istituti di istruzione universitari compresi le pagelle, gli attestati, i diplomi e documentazione similari rilasciati dalle scuole ed università medesime.

## ARTICOLO 5.

Sono elevate a lire 20.000 ciascuna le imposte fisse di registro ed ipotecarie stabilite dalle vigenti disposizioni in misura inferiore a tale importo. Sono assoggettati all'obbligo della registrazione con il pagamento dell'imposta fissa gli atti per i quali disposizioni di leggi speciali consentano la registrazione gratuita.

All'articolo 2 della Tariffa allegato A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, modificato dal terzo comma dell'articolo 31 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, le parole: « scritture private quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a lire 5.000 » sono sostituite con le parole: « scritture private quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a lire 20.000 ».

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture autenticate dopo l'entrata in vigore del presente decreto, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dopo tale data.

TESTO DELLA COMMISSIONE.

—

ARTICOLO 3.

*Identico.*

ARTICOLO 4.

*Identico.*

ARTICOLO 5.

Sono elevate a lire 20.000 ciascuna le imposte fisse di registro ed ipotecarie, nonché quella di trascrizione prevista dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, stabilite dalle vigenti disposizioni in misura inferiore a tale importo.

*Identico.*

*Identico.*

## TESTO DEL DECRETO-LEGGE 26 MAGGIO 1978, N. 216.

## ARTICOLO 6.

Per le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotamento eseguite nei pubblici registri immobiliari e soggette ad imposta proporzionale, la tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, è sostituita dalla seguente, limitata agli articoli sottoindicati:

## TARIFFA

| Art. | Indicazione della formalità | Imposte dovute<br>(proporzionale<br>per ogni 100 lire) | Note  |
|------|-----------------------------|--|---|
| 1    | Iscrizioni . . . . .        | 2  | L'imposta si commisura alla somma iscritta per capitale ed accessori a norma dell'articolo 4 del decreto. |
| 2    | Rinnovazioni . . . . .      | 1  | L'imposta si commisura sulla somma per cui l'iscrizione è rinnovata ai sensi dell'articolo 4 del decreto. |

## TESTO DELLA COMMISSIONE.

Fermo restando il diritto alla registrazione gratuita degli atti soggetti ad imposta sostitutiva e di quelli previsti da accordi internazionali e da leggi relative a enti o organismi internazionali, sono assoggettati all'obbligo della registrazione con il pagamento dell'imposta fissa gli atti per i quali disposizioni di leggi speciali consentono la registrazione gratuita.

Le aliquote dello 0,75 per cento e dello 0,25 per cento previste, rispettivamente, dal primo e dal secondo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono elevate, la prima, all'1,50 per cento e, la seconda, allo 0,50 per cento.

L'imposta stabilita alle singole voci dell'articolo 7 della Tariffa, parte prima, allegato A, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, modificato dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, nonché a quelle dell'articolo 1 della Tabella allegata a quest'ultima legge è aumentata di lire 15.000.

Per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale e i rimorchi destinati a servire detti veicoli — sempreché non siano adatti al trasporto di cose — l'imposta di cui al comma precedente è ridotta ad un quarto. Analoga riduzione, da operarsi sull'imposta indicata nella lettera D) delle disposizioni richiamate dal citato comma precedente, si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili.

## ARTICOLO 6.

*Identico.*

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

## TESTO DEL DECRETO-LEGGE 26 MAGGIO 1978, N. 216.

| Art. | Indicazione della formalità   | Imposte dovute<br>(proporzionale<br>per ogni 100 lire) | Note   |
|------|---|--|--|
| 5    | Trascrizioni di atti e sentenze portanti trasferimenti di proprietà di immobili o di diritti capaci di ipoteca e dei certificati di denunziata successione di cui agli articoli 13 e 14 del decreto   | 1,60   |  |
| 11   | Annotamenti per subingresso o surrogazione; per trasferimenti di crediti dipendenti o non da causa di morte; per costituzione di pegno; per estensione della garanzia in base a nuovo titolo costitutivo; annotamenti ed iscrizioni per postergazione o cessioni di priorità o di ordine ipotecario . . . . . | 2  | Per gli annotamenti dipendenti da consensi per postergazioni o cessione di priorità o di ordine ipotecario è dovuta l'imposta proporzionale di annotamento per la cancellazione quando non sia dichiarato nell'atto di consenso che l'obbligazione sussiste tuttora per l'intero importo garantito.  |
| 13   | Annotamenti per restrizione di ipoteca . . . . .  | 0,50<br>col minimo di<br>lire ventimila                | L'imposta si applica fino a concorrenza della somma garantita da ipoteca sul valore degli immobili liberati, risultante dall'atto di consenso o da dichiararsi dal richiedente nella domanda<br><br>Se il valore assoggettato ad imposta risulterà inferiore a quello ricavato con i criteri stabiliti dagli articoli 13 e 15 del codice di procedura civile, il conservatore accerterà il tributo complementare.<br>Qualora nell'atto di consenso non sia dichiarato che l'obbligazione continua a sussistere, l'imposta si applica con le norme relative agli annotamenti per cancellazione o riduzione. |



TESTO DELLA COMMISSIONE.

—

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

## TESTO DEL DECRETO-LEGGE 26 MAGGIO 1978, N. 216.

| Art. | Indicazione della formalità  | Imposte dovute<br>(proporzionale<br>per ogni 100 lire) | Note   |
|------|--|--|--|
| 14   | Annotamenti per cancellazione o riduzione di ipoteca o pegno . . . . . | 0,50<br>col minimo di<br>lire ventimila                | L'imposta si applica sull'importo della somma per cui la formalità è chiesta. Dall'imposta dovuta deve essere dedotta l'imposta proporzionale che sia stata eventualmente pagata per la restrizione. |

## ARTICOLO 7.

L'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635 è sostituito dal seguente:

« L'esecuzione delle volture catastali è soggetta all'imposta del 4 per mille sul valore dei beni immobili, rustici ed urbani, accertato agli effetti delle imposte di registro e di successione o determinato a norma del precedente articolo 3.

Per gli atti di trasferimento immobiliare soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di cui al primo comma è dovuta nella misura fissa di lire ventimila ».

## ARTICOLO 8.

Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e modificazioni, sono aumentate del 30 per cento. L'aumento si applica anche alla imposta sulle concessioni governative di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312.

Le frazioni dei nuovi importi di tassa inferiori a lire 500 o superiori a lire 500 ed inferiori a lire 1.000 sono rispettivamente arrotondate alle lire 500 o 1.000 superiori.

Nei casi in cui il pagamento deve essere effettuato con applicazione di marche e manchino o non siano reperibili i tagli idonei a formare l'importo dovuto, il pagamento va effettuato in modo ordinario.

Gli aumenti stabiliti dal presente articolo si applicano alle tasse sulle concessioni governative che sono dovute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Fermo restando il disposto del primo comma del presente articolo, le tasse sulle concessioni governative per le licenze di porto

TESTO DELLA COMMISSIONE.

—

ARTICOLO 7.

*Identico.*

ARTICOLO 8.

Le tasse sulle concessioni governative previste dalla Tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e modificazioni, sono aumentate del 30 per cento.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

## TESTO DEL DECRETO-LEGGE 26 MAGGIO 1978, N. 216.

d'armi anche per uso di caccia disciplinate dall'articolo 23 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, sono aumentate nella misura del 30 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1979.

## ARTICOLO 9.

Le disposizioni dell'articolo 9, primo comma, del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786, per la parte concernente le riduzioni della tassa erariale di circolazione, sono abrogate.

La disposizione del comma precedente si applica alle tasse di circolazione corrisposte dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

L'ammontare dei nuovi importi complessivamente dovuti per tasse di circolazione, addizionale, soprattassa diesel e abbonamento all'autoradiotelevisione è arrotondato alle cento lire superiori.

## ARTICOLO 10.

L'aliquota dell'imposta proporzionale sui premi delle assicurazioni della responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli, stabilita dall'articolo 36 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 è elevata a lire 7 per ogni cento lire del premio e degli accessori.

## ARTICOLO 11.

Nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97, concernente disposizioni in materia di riscossione delle imposte sul reddito così come modificato dall'articolo 1 della legge 17 ottobre 1977, n. 749, è aggiunto il seguente periodo:

« I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che per effetto di disposizioni legislative approvano il bilancio oltre i termini previsti dall'articolo 2364 del codice civile, debbono effettuare il versamento d'acconto entro due mesi dalla scadenza del termine stabilito per presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno precedente ».

## TESTO DELLA COMMISSIONE.

## ARTICOLO 9.

*Identico.*

Le misure della tassa di circolazione sui motocicli con cilindrata superiore ai 125 c.c. sono aumentate del 30 per cento.

*Identico.*

L'ammontare degli importi complessivamente dovuti per tasse di circolazione, addizionale, soprattassa diesel e abbonamento all'autoradiotelevisione è arrotondato alle cento lire superiori.

L'importo dell'arrotondamento va imputato a tassa di circolazione; nel caso in cui il pagamento riguardi esclusivamente l'abbonamento all'autoradiotelevisione va imputato a tassa di concessione governativa.

## ARTICOLO 10.

A partire dal 1° luglio 1978 l'aliquota dell'imposta proporzionale sui premi delle assicurazioni stabilita dall'articolo 36 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è elevata a lire 7 per ogni cento lire del premio e degli accessori.

## ARTICOLO 11.

*Identico.*

## TESTO DEL DECRETO-LEGGE 26 MAGGIO 1978, N. 216.

Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97, concernente disposizioni in materia di riscossione delle imposte sul reddito così come modificato dall'articolo 1 della legge 17 ottobre 1977, n. 749, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dall'anno 1978 l'acconto non deve essere versato se l'imposta relativa al periodo d'imposta precedente al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, sia di ammontare non superiore a lire centomila per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed a lire quarantamila per quelli soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ».

## ARTICOLO 12.

La ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, maturati dal 1° luglio 1978 è elevata dal 18 al 20 per cento.

Alle scadenze stabilite dall'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, modificato con l'art. 11 della legge 12 novembre 1976, n. 751, successive all'entrata in vigore del presente decreto, ma ricadenti nell'anno 1978, le aziende e gli istituti di credito sono tenuti, fermi restando gli obblighi degli altri acconti, a versare separatamente un acconto pari, per ciascuna scadenza, al 25 per cento dell'acconto previsto dal terzo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, nel testo modificato con la legge di conversione 23 febbraio 1978, n. 38.

## ARTICOLO 13.

Le ritenute del 13 per cento e del 15 per cento previste dal primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono rispettivamente elevate al 15 per cento ed al 17 per cento.

TESTO DELLA COMMISSIONE.

—

ARTICOLO 12.

*Identico.*

ARTICOLO 13.

*Identico.*

ARTICOLO 13-bis.

Il terzo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, d'appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e

TESTO DEL DECRETO-LEGGE 26 MAGGIO 1978, N. 216.

—



## TESTO DELLA COMMISSIONE.

per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti o dati in locazione finanziaria ».

Il secondo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« In deroga alle disposizioni del comma precedente:

a) l'imposta relativa all'acquisto e alla importazione dei beni indicati ai numeri 14, 15, 22, 23, 24, 25 e 26 dell'allegata Tabella B, nonché le prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 concernenti i beni stessi, è ammessa in detrazione se i beni sono destinati ad essere utilizzati nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa, dell'arte o della professione. La detrazione è ammessa anche per gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o a furgone anche fenestrato, rientranti nel numero 16 della detta Tabella;

b) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione degli altri beni elencati nell'allegata Tabella B e delle navi o imbarcazioni da diporto, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 concernenti i beni stessi, è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa ».

## ARTICOLO 13-ter.

Il numero 16 della Tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« n. 16 — autovetture ed autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere a) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2000 cc., esclusi quelli adibiti ad uso pubblico e quelli con motori diesel fino a 2500 cc.; motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 cc. ».

Il primo comma dell'articolo 30 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, come modificato dalla legge di conversione 10 maggio 1976, n. 249, è sostituito dal seguente:

« Per le cessioni e le importazioni di autovetture ed autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere a) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata fino a 2000 cc. compresi quelli adibiti ad uso pubblico di cilindrata superiore a 2000 cc. e quelli con motore diesel fino a 2500 cc.

## TESTO DEL DECRETO-LEGGE 26 MAGGIO 1978, N. 216.

## ARTICOLO 14.

L'imposta erariale di consumo sulle banane fresche e sulla farina di banane, istituita con legge 9 ottobre 1964, n. 986, è elevata a lire 250 per chilogrammo di banane fresche ed a lire 800 per chilogrammo di banane secche e di farina di banane.

## ARTICOLO 15.

Al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) il primo comma dell'articolo 86 è sostituito dal seguente:  
« Per il ritardato pagamento dei diritti doganali e di tutti gli altri diritti e tributi che si riscuotono in dogana si applica l'interesse del sei per cento semestrale, commisurato all'importo dei diritti stessi. L'interesse si computa per semestri compiuti a decorrere dalla data in cui il debito è divenuto esigibile »;
- 2) nell'articolo 93 le parole « per semestri solari compiuti a partire dal semestre successivo a quello » sono sostituite dalle seguenti: « per semestri compiuti a decorrere dalla data »;
- 3) nel primo comma dell'articolo 218 le parole: « quattro per cento semestrale » sono sostituite dalle seguenti: « sei per cento semestrale ».

Nei confronti delle somme dovute e non corrisposte alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui ai punti

## TESTO DELLA COMMISSIONE.

l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 18 per cento; per le cessioni e le importazioni di cui al n. 16 della Tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 35 per cento ».

## ARTICOLO 14.

*Identico.*

## ARTICOLO 14-bis.

I limiti di cui al primo e secondo comma dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione degli spiriti, emanato con decreto ministeriale 8 luglio 1924 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1924), e successive modificazioni, sono rispettivamente elevati per la circolazione e il deposito di profumerie alcoliche a 50 litri e a 1.500 litri.

I limiti fissati con l'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 415, per la circolazione e il deposito dell'alcool denaturato sono rispettivamente elevati a 50 litri e a 300 litri.

## ARTICOLO 15.

*Identico.*

1) il primo comma dell'articolo 86 è sostituito dal seguente:

« Per il ritardato pagamento dei diritti doganali e di tutti gli altri diritti e tributi che si riscuotono in dogana si applica l'interesse del sei per cento semestrale, commisurato all'importo dei diritti stessi. L'interesse si computa per semestri compiuti a decorrere dalla data in cui il credito è divenuto esigibile »;

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE 26 MAGGIO 1978, N. 216.

1) e 2) si applicano a decorrere dal 1° luglio 1978. Le misure di cui al punto 3) si applicano dal primo semestre successivo a quello nel quale è compresa la data di entrata in vigore del presente decreto.

#### ARTICOLO 16.

Per il ritardato pagamento delle imposte di fabbricazione nonché delle imposte erariali di consumo, escluse quelle sulle merci in importazione, si applica l'interesse di mora del dodici per cento annuo, commisurato all'importo dei tributi dovuti. L'interesse si computa a decorrere dalla data in cui doveva essere effettuato il pagamento secondo le leggi istitutive di ciascuna imposta ed è dovuto indipendentemente dall'applicazione di multe, ammende, pene pecuniarie, soprattasse e indennità di mora.

La misura degli interessi di cui al primo comma si applica anche sulle somme da rimborsare o da restituire ai contribuenti e da questi versate o depositate in esecuzione delle disposizioni in materia di imposte di fabbricazione e di consumo; in tali casi l'interesse si computa a decorrere dalla data in cui è stata prodotta l'istanza di rimborso o di restituzione.

Per le somme dovute e non pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto gli interessi sono computati, fino a tale data, secondo le misure e le modalità anteriormente vigenti.

#### ARTICOLO 17.

Il termine del 30 giugno 1978 stabilito dall'articolo 3 del decreto-legge 1° luglio 1977, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 535, è prorogato al 31 dicembre 1980.

Gli uffici che alla data del 30 ottobre 1977 esercitavano l'attività prevista nel primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, nonché quelli che hanno agito come sedi distaccate di altri uffici, possono essere autorizzati dal competente Ispettorato compartimentale delle imposte dirette al compimento di tutti gli atti per l'accertamento e la riscossione di imposte ed altre somme relative ai periodi d'imposta anteriori al 1° gennaio 1978.

#### ARTICOLO 18.

Agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi in franchi svizzeri dei soggetti con domicilio fiscale nel territorio del Comune di Campione d'Italia vanno computati in lire italiane, sulla base di un tasso di cambio fisso di lire 150 per ogni franco svizzero.

## TESTO DELLA COMMISSIONE.

## ARTICOLO 16.

*Identico.*

## ARTICOLO 17.

*Identico.*

Gli uffici che alla data del 30 giugno 1977 esercitavano l'attività prevista nel primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, nonché quelli che hanno agito come sedi distaccate di altri uffici, possono essere autorizzati dal competente Ispettorato compartimentale delle imposte dirette al compimento di tutti gli atti per l'accertamento e la riscossione di imposte ed altre somme relative ai periodi d'imposta anteriori al 1° gennaio 1978.

## ARTICOLO 18.

Agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi in franchi svizzeri dei soggetti con domicilio fiscale e i cui redditi sono prodotti nel territorio del Comune di Campione d'Italia vanno computati in lire italiane, sulla base di un tasso di cambio fisso di lire 150 per ogni franco svizzero.

## TESTO DEL DECRETO-LEGGE 26 MAGGIO 1978, N. 216.

I soggetti di cui al comma precedente assolvono il debito di imposta in valuta svizzera per un ammontare determinato applicando, all'importo in lire italiane dovuto per l'imposta, il tasso di cambio di cui al precedente comma.

Il tasso di cambio di cui ai precedenti commi può essere modificato entro il 31 dicembre di ogni anno con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle finanze in relazione alle variazioni intervenute a decorrere dal 1974 nei tassi medi di cambio del franco svizzero.

Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1978 relativamente ai redditi posseduti da tale data e alle dichiarazioni dei redditi da presentare dall'anno 1979.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a quando le disposizioni dei commi precedenti avranno vigore, l'iscrizione nei registri anagrafici del Comune di Campione può essere richiesta soltanto da coloro che hanno stabilito la loro dimora abituale e non interrotta da almeno un triennio.

## ARTICOLO 19.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1978

LEONE

ANDREOTTI — Malfatti — Pandolfi —  
MORLINO — BONIFACIO — DONAT-CATTIN.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

TESTO DELLA COMMISSIONE.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*